



m.i.r.



movimento internazionale della riconciliazione

Sezione italiana dell'I.F.O.R. International Fellowship Of Reconciliation

STATUTO DEL M.I.R. - MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA RICONCILIAZIONE

DEFINIZIONI E PRINCIPI

Art. 1

È costituita, a norma degli articoli 36 e ss. del Codice Civile e nel rispetto della legislazione in materia, l'associazione di promozione sociale denominata "Movimento Internazionale della Riconciliazione - M.I.R.", con sede legale in Torino, via Garibaldi 13.

L'associazione adegua alle norme relative alle associazioni di promozione sociale il proprio statuto di associazione senza fini di lucro, denominata "Movimento Internazionale della Riconciliazione - M.I.R.", costituita in Roma il 26 giugno 1974 con atto del notaio Giuseppe D'Etto, repertorio n. 202007/5443, registrato a Roma al 1° Ufficio Atti Pubblici il 4 luglio 1974 al n. 8055 vol. 171, con successive modifiche come da libri sociali.

L'associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita con il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.

Art. 2

Il M.I.R. è un movimento a base spirituale composto da uomini e donne che sono impegnati nella non-violenza attiva intesa come stile di vita; come mezzo di riconciliazione nella verità e di conversione personale; come mezzo di trasformazione sociale, politica, economica; nel rispetto della fede dei suoi membri.

I membri del M.I.R. di fede cristiana si impegnano nella non-violenza evangelica attiva, nella testimonianza che l'amore quale Gesù Cristo ha manifestato vince ogni male.

Il M.I.R. - nel perseguire esclusive finalità di utilità sociale - si propone di praticare la non-violenza attiva sull'esempio di Gandhi e come mezzo per costruire la pace frutto della riconciliazione, nella consapevolezza che guerre e conflitti sono causati dall'ingiustizia e da discriminazioni razziali, etniche, ideologiche, religiose, economiche, di sesso, e che il depauperamento dell'ambiente è anche la conseguenza di un errato ed ingiusto sfruttamento delle risorse naturali.

Pertanto i soci del M.I.R. si impegnano a:

- praticare la riconciliazione nella vita personale e sociale;
- praticare la solidarietà nella vita personale e sociale;
- liberare l'uomo da tutti quei condizionamenti culturali, politici, militari, economici che lo confondono e lo opprimono;

rifiutare qualsiasi collaborazione alla guerra così come a situazioni o istituzioni di ingiustizia e criminalità, sia esse attente alla vita umana sia che sfruttino indebitamente le risorse naturali e umane

Art. 3

Il M.I.R. è la branca italiana dell'I.F.O.R. - International Fellowship Of Reconciliation, di cui condivide fini e principi, pur

SEGRETERIA NAZIONALE M.I.R.

Via Garibaldi 13 - 10122 TORINO

Tel: 011/532824 - Fax: 011/5158000

http: www.miritalia.org Email: segreteria@miritalia.org

essendo autonomo nelle scelte aderenti alla situazione concreta in cui si trova ad operare.

I SOCI

Art. 4

Possono diventare soci del M.I.R. tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, sono in armonia con i principi del movimento, indicati nell'art. 2 del presente statuto, e ne condividono scopi e metodi.

Essi si impegnano a lavorare su se stessi e sulle istituzioni, aderendo personalmente alla non-violenza, ed a operare per combattere le ingiustizie, ponendosi a fianco dell'oppresso.

Essi hanno come obiettivo politico di proporre e contribuire a realizzare una società:

- in armonia con i principi della non-violenza, e in grado di difendersi con la difesa popolare non-violenta;
- una società comunitaria, dove tutti possano effettivamente partecipare alla gestione ed al controllo della vita pubblica a partire dal piccolo comune;
- una società in armonia con la natura, che produca i beni di cui ha bisogno mediante l'autogestione delle attività produttive, facendo ricorso a tecnologie appropriate e, per l'energia, a fonti rinnovabili e decentrate, rinunciando al mito della soluzione tecnica e della delega agli esperti;
- una società che escluda manipolazioni genetiche indiscriminate della vita animale e vegetale nonché ogni manipolazione comportamentale, chirurgica, psicotecnica e genetica della vita umana;
- che rinunci allo sfruttamento del lavoro altrui, che semplifichi i bisogni e lo stile di vita;
- una società che restituisca a tutti i gruppi la loro capacità di educare, di comunicare, di curarsi, di saper far festa, di procurarsi alimenti sani, di organizzare le case, i villaggi, le città;
- una società che acquisti coscienza della esistenza a livello nazionale e planetario di regioni che gli squilibri e le ingiustizie dell'attuale sviluppo destinano alla miseria e suggerisca immediate correzioni a livello personale e istituzionale.

Art. 5

I soci hanno l'obbligo del versamento entro il 30 aprile di ogni anno della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale e dell'osservanza del presente statuto; essi hanno il diritto di frequentare i locali sociali.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

È possibile l'adesione al M.I.R. di comunità di vita e/o di lavoro, fatta collettivamente, che condividendone finalità e metodi vogliano partecipare alle sue attività.

La quota di adesione per tali comunità è pari a due quote individuali.

Art. 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, mancanza di comunicazioni per almeno 3 anni consecutivi, verificata dalla



segreteria, o indegnità.

L'indegnità del socio viene sancita dal Consiglio nazionale, su proposta scritta e motivata del Presidente o di almeno 5 soci. Il Consiglio nazionale può respingere, con le stesse modalità, un'adesione.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 8

Art. 8 Sono organi del M.I.R.:

- l'Assemblea Nazionale;
- i Coordinamenti Regionali;
- il Consiglio Nazionale;
- la Segreteria Nazionale;
- il Presidente;
- il/i Vice Presidente/i;
- i Responsabili di settore;
- il Tesoriere.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 9

L'Assemblea nazionale è composta da tutti i soci. Essa viene convocata dal Consiglio Nazionale una volta all'anno.

La convocazione, contenente data, luogo e ordine del giorno, deve avvenire con almeno un mese d'anticipo, mediante comunicazione scritta ai soci oppure apposito avviso riportato nel periodico del M.I.R..

La presidenza dell'assemblea Nazionale è composta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente, da un membro della Segreteria e da un socio eletto al momento.

Art. 10

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 11

Art. 11 L'Assemblea Nazionale:

- elegge il Presidente, uno o due Vicepresidenti, la Segreteria Nazionale ed i responsabili di settore;
- elegge fra i suoi membri un tesoriere, con il compito di tenere la contabilità e redigere la relazione annuale sul bilancio;
- approva le delibere sulle linee generali del movimento e sulle attività da intraprendere.
- approva la costituzione di nuove sedi.

Nel caso manchi il numero legale l'assemblea può esprimere raccomandazioni che il successivo Consiglio Nazionale può trasformare in delibere con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

L'estratto del verbale dell'Assemblea Nazionale verrà pubblicato nel periodico del M.I.R..

I GRUPPI LOCALI

Art. 12

Sono da considerarsi "gruppo locale M.I.R." due o più soci operanti a livello locale, da soli o insieme ad altre persone o gruppi, a nome del M.I.R., in armonia con i principi stabiliti dal presente statuto.

Ogni gruppo locale indica al proprio Coordinamento Regionale, o in assenza di questo al Consiglio Nazionale il proprio indirizzo ed il rappresentante

Art. 13

Un gruppo locale operante da almeno un anno e composto da 5 soci in regola col pagamento della quota può chiedere al Coordinamento Regionale di competenza, o in assenza di questo alla Segreteria Nazionale, di divenire sede M.I.R..

Questi presentano la domanda con il proprio parere all'Assemblea Nazionale, che delibera a maggioranza.

I soci di ogni sede eleggono un rappresentante nei confronti del movimento.

Le comunità di cui all'art. 6 sono equiparate a sedi locali.

I COORDINAMENTI REGIONALI

Art. 14

Il Coordinamento Regionale è la struttura che coordina l'attività dei gruppi di una data regione o gruppo di regioni.

Suoi organi sono:

- l'assemblea dei soci, composta dai soci in regola residenti nella regione o gruppo di regioni, che si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione della Segreteria regionale;
- la Segreteria regionale, composta da almeno due soci, eletta dall'assemblea ogni anno, con compiti organizzativi e di coordinamento.

Art. 15

Compiti del Coordinamento Regionale sono:

- approvare un programma di lavoro nella regione o gruppo di regioni di competenza;
- favorire i rapporti tra i singoli gruppi locali con gli organi nazionali;
- curare la campagna iscrizioni a livello regionale e promuovere la costituzione di nuovi gruppi locali;
- tenere l'elenco aggiornato delle sedi e gruppi locali della regione e deliberare la costituzione di nuove sedi dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;
- fare il bilancio consuntivo entro il 31/3 di ogni anno da comunicare al Consiglio Nazionale.

Art. 16

Al Coordinamento Regionale spetta la gestione di 1/3 delle quote d'iscrizione dei soci residenti nella regione di competenza.

IL CONSIGLIO NAZIONALE



Art. 17

Il Consiglio nazionale è composto da:

- il Presidente e i vicepresidenti;
- i componenti la Segreteria Nazionale;
- i responsabili di settore eletti dall'Assemblea Nazionale;
- un rappresentante ogni venti soci o frazione di venti per ogni sede locale.

Il Consiglio Nazionale viene convocato dalla Segreteria Nazionale almeno due volte all'anno o, in casi particolare, dal Presidente.

Ogni socio in regola può partecipare senza diritto di voto.

Art. 18

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, eventualmente anche con delega scritta.

Art. 19

Il Consiglio Nazionale:

- approva le delibere sulle attività da intraprendere;
- dà seguito alle mozioni dell'Assemblea Nazionale;
- verifica l'operato della segreteria, del tesoriere e dei responsabili di settore;
- convoca l'assemblea Nazionale;
- ha il diritto di cancellare eventuali sedi con le stesse modalità previste dall'art. 7;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 20

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo dell'assemblea:

- attua i deliberati dell'assemblea e del Consiglio Nazionale;
- gestisce l'ordinaria amministrazione;
- convoca il Consiglio Nazionale.

In caso di necessità e urgenza la segreteria, sentito il Presidente, può prendere decisioni, rimettendo ogni valutazione sul proprio operato al successivo Consiglio Nazionale o Assemblea Nazionale,

Art. 21

La Segreteria Nazionale è composta da uno a sette soci; è eletta dall'assemblea e dura in carica due anni. Essa viene convocata dal Presidente o su richiesta di almeno due suoi membri se è composta da tre o più membri.

Art. 22

Le riunioni della segreteria sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 23

La Segreteria Nazionale gestisce le entrate del movimento, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale.

IL PRESIDENTE

Art. 24

Il Presidente è il garante della fedeltà e coerenza del M.I.R. ai suoi principi generali stabiliti nel presente statuto, facilita l'unità del movimento e lo rappresenta nei confronti dell'esterno; egli ha la firma e la legale rappresentanza del movimento; può convocare, per gravi ragioni di necessità ed urgenza, l'Assemblea Nazionale o il Consiglio Nazionale con le stesse modalità previste dall'art. 9.

Art. 25

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale con maggioranza dei 2/3 e dura in carica due anni.

Art. 26

L'Assemblea Nazionale elegge, insieme al Presidente, uno o due vicepresidenti, con le stesse modalità e per la stessa durata, che hanno il compito di sostituire il Presidente nelle sue funzioni quando questo fosse assente o nel caso di sue dimissioni fino alla successiva assemblea.

Art. 27

Il Presidente può delegare a uno dei vicepresidenti i poteri di firma e di rappresentanza legale.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 28

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del M.I.R.;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- dalle quote sociali;



m.i.r

- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere.

Art. 29

I proventi delle attività non possono mai essere distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse

Art. 30

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Nazionale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve approvare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal tesoriere.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 31

Le modifiche al presente statuto vanno presentate da almeno cinque soci e discusse al Consiglio Nazionale; questi provvederà, se lo ritiene opportuno, a metterle all'ordine dei giorno della successiva Assemblea Nazionale e a comunicarle a tutte le strutture locali.

L'Assemblea Nazionale decide su queste a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Per le modifiche dello statuto non è necessario l'intervento del notaio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32

Lo scioglimento del movimento è deliberato dall'Assemblea Nazionale, a cui partecipino almeno i 2/3 degli aventi diritto, con maggioranza dei 3/4 dei presenti.

Tale assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione per qualsiasi causa del M.I.R., il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/1996. dal tesoriere.

CONTROVERSIE

Art. 33

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati e tra questi e il movimento o i suoi organi, saranno rimesse, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così nominati. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

NORME DI CHIUSURA

Art. 34

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia

Le ultime modifiche apportate a questo statuto sono state deliberate dall'assemblea nazionale tenutasi a Fano (PU) dal 28 aprile all'1 maggio 2007.